



Istruzioni del DFF

sulle procedure di concorso e sulle procedure relative ai mandati di studio paralleli

- per le prestazioni di progettazione e le prestazioni edili destinate ai membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) che fanno parte dell'Amministrazione federale;
- per le commesse di beni e di prestazioni di servizi destinate ai membri della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

del 24 novembre 2020

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 19 lettere a e b dell'ordinanza del 12 febbraio 2020¹ sugli appalti pubblici (OAPub),

emana le seguenti istruzioni esaustive e complementari:

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 1 Campo di applicazione e scopo

¹ Le presenti istruzioni si applicano:

- a. a tutti gli organi della costruzione e degli immobili secondo l'ordinanza del 5 dicembre 2008², sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;
- b. all'Ufficio federale delle strade;
- c. all'Ufficio federale dei trasporti;
- d. ai membri della CA secondo l'ordinanza del 24 ottobre 2012³ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale.

¹ RS 172.056.11

² RS 172.010.21

³ RS 172.056.15

² Le procedure di concorso e le procedure relative ai mandati di studio paralleli possono essere svolte per acquistare prestazioni edili, forniture e prestazioni di servizi (art. 8 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 2019⁴ sugli appalti pubblici [LAPub] in combinato disposto con l'art. 13 OAPub). Servono in particolare a trovare soluzioni sostenibili e innovative.

³ I concorsi di progettazione e di prestazione globale permettono al committente di far elaborare soluzioni diverse – segnatamente sotto il profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico, sociale, funzionale o tecnico – per i compiti che possono essere definiti in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo.

⁴ I mandati di studio paralleli consentono al committente di far elaborare soluzioni diverse – segnatamente sotto il profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico, sociale, funzionale o tecnico – per i compiti che, a causa della loro complessità, possono essere precisati e completati soltanto nel corso delle fasi successive della procedura.

Art. 2 Gruppo di esperti indipendente

¹ Per quanto riguarda la composizione e l'indipendenza del gruppo di esperti, si applica l'articolo 16 OAPub.

² Ai membri del gruppo di esperti e ai periti di cui quest'ultimo si avvale sono applicabili le disposizioni relative alla riconsulenza di cui all'articolo 13 LAPub.

³ I nomi dei membri del gruppo di esperti indipendente, dei sostituti e dei periti di cui questo si avvale fin dall'inizio sono resi noti nel bando e nel programma di concorso o del mandato di studio parallelo.

Art. 3 Diritto d'autore

¹ Nelle procedure di concorso e nelle procedure relative ai mandati di studio paralleli, i partecipanti conservano il diritto d'autore sui lavori, sempre che le condizioni del bando non prevedano espressamente una diversa regolamentazione.

² I documenti presentati diventano proprietà del committente.

Art. 4 Modalità d'indennizzo

Il committente indica espressamente nel programma (o nel bando) di concorso o del mandato di studio parallelo le modalità d'indennizzo.

Art. 5 Pubblicazione

¹ Il committente comunica per iscritto a tutti i partecipanti la decisione del gruppo di esperti.

⁴ RS 172.056.1

² Il committente provvede a un'adeguata pubblicazione dei risultati del concorso o del mandato di studio parallelo.

³ Con la pubblicazione della decisione, il committente presenta al pubblico i lavori in concorso relativi a prestazioni di progettazione e prestazioni edili.

Art. 6 Rapporto con le disposizioni in materia di concorsi e mandati di studio paralleli emanate dalle associazioni di categoria

Nel disciplinare la procedura di concorso o la procedura relativa a mandati di studio paralleli, il committente può rinviare in tutto o in parte alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria, sempre che tali disposizioni non contraddicano l'ordinamento giuridico svizzero, in particolare la LAPub e l'OAPub⁵, nonché la legge del 6 ottobre 1995⁶ sui cartelli.

Sezione 2: Disposizioni particolari relative ai concorsi di progettazione e di prestazione globale

Art. 7 Tipi di concorso

¹ I concorsi di progettazione possono essere svolti per far elaborare proposte di soluzione riguardo a:

- a. compiti descritti e delimitati genericamente (concorso di idee);
- b. compiti descritti in modo chiaro e intesi a trovare contraenti adeguati che realizzino completamente o in parte le soluzioni proposte (concorso di progettazione in senso stretto).

² I concorsi di prestazione globale sono svolti per raccogliere proposte di soluzione riguardo a compiti descritti chiaramente nonché per aggiudicare la realizzazione della soluzione proposta.

Art. 8 Valore del concorso

¹ Il valore del concorso è determinato:

- a. dalla somma globale del premio, nel caso del concorso di idee;
- b. dalla somma globale del premio e dal valore stimato dell'ulteriore commessa di progettazione definita nel programma di concorso, nel caso del concorso di progettazione in senso stretto;
- c. dalla somma globale del premio e dal valore stimato della commessa da aggiudicare, nel caso del concorso di prestazione globale.

² Il committente fissa una somma adeguata per il premio globale. A tal fine tiene conto degli importi usuali nella prassi (se esistente) fissati per i premi e l'acquisto dei lavori, del tipo di concorso, della prestazione richiesta ai partecipanti, del numero di

⁵ RS 172.056.1 e RS 172.056.11

⁶ RS 251

partecipanti atteso, di eventuali indennità fisse per i partecipanti nonché di ulteriori commesse o commesse di progettazione previste.

Art. 9 Preparazione

¹ Il committente si avvale della consulenza di uno o più specialisti interni o esterni.

² Gli specialisti devono possedere conoscenze in materia di concorsi e qualifiche che consentano loro di consigliare con competenza il committente.

³ Gli specialisti consigliano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda:

- a. la scelta della procedura adeguata;
- b. il bando relativo al concorso;
- c. l'elaborazione del programma di concorso;
- d. la scelta dei membri del gruppo di esperti e di eventuali periti;
- e. la scelta dei partecipanti alla procedura selettiva.

⁴ Gli specialisti possono far parte del gruppo di esperti in qualità di membri con diritto di voto, sempre che non siano stati incaricati dell'esame preliminare di cui all'articolo 13.

Art. 10 Bando

Il bando relativo a un concorso indetto nell'ambito della procedura di pubblico concorso o della procedura selettiva contiene le indicazioni minime menzionate nell'allegato 1.

Art. 11 Promovimento delle giovani leve

Per i concorsi di progettazione svolti tramite la procedura selettiva, si può prevedere nel bando che anche i lavori presentati nel quadro di concorsi o mandati di studio paralleli e i progetti non realizzati possano essere ammessi come prova dell'esperienza.

Art. 12 Anonimato

¹ Il committente assicura in generale l'anonimato finché il gruppo di esperti giudica e classifica i lavori in concorso, assegna i premi nonché, eventualmente, emette una raccomandazione per il seguito della procedura.

² Per tutti i contatti con i partecipanti si applicano gli articoli 39 LAPub e 17 OAPub.

Art. 13 Esame preliminare

Prima che il gruppo di esperti giudichi i lavori in concorso presentati, il committente o lo specialista da esso incaricato esegue un esame preliminare senza giudizio di valore e redige un rapporto sullo stesso.

Art. 14 Compiti del gruppo di esperti indipendente

Oltre a quelli descritti all'articolo 16 capoversi 5 e 6 OAPub, il gruppo di esperti ha i seguenti compiti:

- a. approvare il programma di concorso;
- b. giudicare i lavori in concorso e documentare la valutazione in maniera tracciabile.

Art. 15 Premi

I premi non possono essere assegnati sotto forma di commesse o indennità secondo l'articolo 17.

Art. 16 Raccomandazioni del gruppo di esperti indipendente

¹ Il committente è vincolato alle raccomandazioni del gruppo di esperti secondo l'articolo 16 capoverso 5 OAPub.

² In casi eccezionali, il committente può scostarsene versando un'indennità di cui all'articolo 17 capoverso 2 e svolgendo una nuova procedura.

Art. 17 Diritti derivanti da concorsi

A complemento dell'articolo 18 OAPub, occorre tenere presente quanto segue.

¹ Per il vincitore di un concorso si applicano le seguenti regole:

- a. il vincitore di un concorso di idee non ha diritto ad ottenere una commessa successiva;
- b. il vincitore di un concorso di progettazione in senso stretto ha di regola diritto ad ottenere una commessa di progettazione successiva;
- c. il vincitore di un concorso di prestazione globale ha di regola diritto ad ottenere una commessa per la realizzazione del lavoro in concorso.

² Per il proprio lavoro in concorso i partecipanti hanno diritto a un'indennità pari a un terzo della somma globale del premio qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 capoverso 2 OAPub.

³ Se, dopo la decisione in merito al premio, il committente decide di rinunciare alla realizzazione del progetto, il diritto all'indennità di cui al capoverso 2 decade. Se nei dieci anni seguenti il committente ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui al capoverso 2 può essere nuovamente fatto valere.

Sezione 3: Disposizioni particolari sul mandato di studio parallelo

Art. 18 Tipi di mandati di studio paralleli

I mandati di studio paralleli possono essere svolti per:

- a. far elaborare proposte che permettono di prendere decisioni concettuali o proposte di soluzione riguardo a compiti complessi, descritti e delimitati solo genericamente (mandati di studio di idee);
- b. far elaborare proposte di soluzione riguardo a compiti complessi, per le quali si prevede la realizzazione del risultato, e trovare contraenti adeguati che realizzino completamente o in parte le soluzioni proposte (mandati di studio di progetto).

Art. 19 Valore del mandato di studio parallelo e indennità forfettaria

¹ Il valore del mandato di studio parallelo è determinato:

- a. dalla somma globale delle indennità forfettarie previste per i partecipanti, nel caso dei mandati di studio di idee;
- b. dalla somma globale delle indennità forfettarie previste per i partecipanti e dal valore stimato di una eventuale commessa successiva definita nel programma (oppure nel bando o nella documentazione del bando) del mandato di studio parallelo, nel caso dei mandati di studio di progetto.

² Ogni partecipante riceve un'indennità forfettaria di pari importo. L'indennità forfettaria è stabilita in anticipo sulla base dell'onere stimato dei partecipanti per l'elaborazione dei lavori, tenuto conto di tutte le prestazioni che devono essere fornite nei vari settori specialistici, e indicata nel programma (o nella documentazione del bando) del mandato di studio parallelo.

Art. 20 Preparazione

¹ Il committente si avvale della consulenza di uno o più specialisti interni o esterni.

² Gli specialisti devono possedere qualifiche che consentano loro di consigliare con competenza il committente.

³ Gli specialisti consigliano il committente durante tutta la procedura del mandato di studio parallelo, segnatamente per quanto riguarda:

- a. la scelta della procedura adeguata;
- b. il bando relativo al mandato di studio parallelo;
- c. l'elaborazione del programma (o della documentazione del bando) del mandato di studio parallelo;
- d. la scelta dei membri del gruppo di esperti e di eventuali periti;
- e. la scelta dei partecipanti al mandato di studio parallelo.

⁴ Gli specialisti possono far parte del gruppo di esperti in qualità di membri con diritto di voto, sempre che non siano stati incaricati dell'esame preliminare di cui all'articolo 23.

Art. 21 Bando

Il bando relativo a un mandato di studio parallelo indetto nell'ambito della procedura di pubblico concorso o della procedura selettiva contiene le indicazioni minime menzionate nell'allegato 2.

Art. 22 Pubblicazione dei nomi dei partecipanti

I mandati di studio paralleli non sono svolti in forma anonima.

Art. 23 Esame preliminare

Prima che il gruppo di esperti giudichi i lavori presentati, il committente o lo specialista da esso incaricato esegue un esame preliminare senza giudizio di valore e redige un rapporto sullo stesso.

Art. 24 Scambi tra il committente e i partecipanti

¹ Al mandato di studio parallelo possono partecipare i seguenti soggetti: il committente, il gruppo di esperti e i rappresentanti degli utenti. Per tutta la durata del mandato di studio parallelo la responsabilità spetta al gruppo di esperti. Il committente può designare una persona indipendente dai soggetti coinvolti nel mandato di studio parallelo quale responsabile per il corretto svolgimento degli scambi.

² Di norma si organizzano almeno una sessione di domande formulate per scritto, una riunione intermedia e una riunione finale. Il gruppo di esperti deve rispondere tempestivamente alle domande per iscritto e inviare le risposte a tutti i partecipanti. Dopo ogni riunione, esso redige un verbale contenente la valutazione, le considerazioni e le raccomandazioni per la successiva elaborazione, che sono vincolanti per i partecipanti. Al di fuori degli scambi disciplinati nel programma (oppure nel bando o nella documentazione del bando) non sono ammessi ulteriori contatti tra i partecipanti al mandato di studio parallelo relativamente al compito in questione. Il committente può designare esperti e servizi specializzati esterni che sono a disposizione dei partecipanti per eventuali consulenze. Essi garantiscono un'informazione oggettiva, trattano le informazioni in maniera confidenziale e provvedono affinché la loro consulenza non comporti alcun trasferimento di idee.

³ Nel caso dei mandati di studio paralleli con commessa successiva, i partecipanti presentano individualmente i lavori nelle riunioni intermedie e finali. Il gruppo di esperti delibera in assenza dei partecipanti. I verbali relativi alle questioni specifiche di un progetto sono inviati solo ai partecipanti interessati. Le considerazioni valide per tutti sono inviate a tutti i partecipanti. Il gruppo di esperti fa in modo che non abbia luogo alcun trasferimento di idee tra i partecipanti.

⁴ Nel caso dei mandati di studio paralleli senza commessa successiva, i partecipanti possono presentare i lavori nelle riunioni intermedie e finali alla presenza degli altri partecipanti. All'occorrenza possono essere coinvolti nella discussione ulteriori esperti o rappresentanti delle autorità. Il gruppo di esperti può deliberare in presenza o in assenza dei partecipanti. Esso ha il compito di valutare le riunioni intermedie e finali, di tenerne conto nelle condizioni quadro del programma e nelle raccomandazioni relative al seguito della procedura.

Art. 25 Suddivisione in fasi

¹ Il committente può suddividere la procedura in diverse fasi consecutive, nelle quali il numero dei partecipanti è di volta in volta ridotto in base a criteri oggettivi e trasparenti.

² In ciascuna fase i partecipanti hanno l'occasione di modificare i propri lavori sulla base dei verbali delle riunioni. Non sono ammesse modifiche sostanziali del compito né delle condizioni quadro del mandato di studio parallelo nel corso della procedura.

Art. 26 Compiti del gruppo di esperti indipendente

Oltre a quelli descritti all'articolo 16 capoversi 5 e 6 OAPub, il gruppo di esperti ha i seguenti compiti.

¹ Approva il programma.

² Dopo ogni riunione tenutasi nel corso della procedura del mandato di studio parallelo, redige un verbale contenente la valutazione dei lavori, le considerazioni e le raccomandazioni per la successiva elaborazione.

³ Effettua una valutazione finale ricostruibile dei lavori sulla base del bando, del programma e dei verbali.

⁴ Nel caso di un mandato di studio parallelo con commessa successiva, il gruppo di esperti formula una raccomandazione all'attenzione del committente per l'assegnazione di una commessa successiva o l'aggiudicazione. Se non era prevista alcuna commessa successiva o se dal mandato di studio parallelo non emerge alcun risultato utile, il gruppo di esperti redige un rapporto finale e formula raccomandazioni per il seguito della procedura.

Art. 27 Diritti derivanti da mandati di studio paralleli

A complemento dell'articolo 18 OAPub, occorre tenere presente quanto segue.

¹ Nel caso dei mandati di studio di progetto, l'autore dello studio di cui il gruppo di esperti raccomanda la successiva elaborazione ha di regola diritto ad ottenere una commessa sulla base delle disposizioni del programma.

² Se non era prevista alcuna commessa successiva, dopo il versamento dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 19 capoverso 2 il committente può riutilizzare i risultati dei mandati di studio paralleli.

³ Nel caso dei mandati di studio paralleli con commessa successiva, oltre all'indennità secondo il programma del mandato di studio parallelo gli autori dello studio hanno diritto a un'indennità supplementare pari a un terzo dell'indennità forfettaria qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 capoverso 2 OAPub.

⁴ Se dopo la valutazione finale il committente rinuncia ad assegnare una commessa successiva o a un'aggiudicazione, il diritto all'indennità di cui al capoverso 3 decade. Se nei dieci anni seguenti il committente ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui al capoverso 3 può essere nuovamente fatto valere.

Sezione 4: Esecuzione e disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

¹ La KBOB e la CA verificano l'osservanza delle presenti istruzioni periodicamente, almeno una volta ogni due anni, attraverso controlli a campione presso i propri membri.

² Se constatano che le istruzioni non sono osservate, la KBOB e la CA richiedono al membro in questione un rapporto sui motivi di tale inosservanza.

³ In caso di violazione delle istruzioni, il DFF può esigere dagli organi direttivi del membro in questione l'esecuzione delle istruzioni entro determinati termini.

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021 e si applicano a tutte le nuove procedure di concorso e procedure relative ai mandati di studio paralleli.

² Le presenti istruzioni non si applicano alle procedure di concorso e alle procedure relative ai mandati di studio paralleli già concluse o già messe a concorso al momento dell'entrata in vigore.

Dipartimento federale delle finanze



Ueli Maurer

Allegato 1

Indicazioni minime del bando relativo a un concorso

¹ Il bando relativo a un concorso deve contenere le indicazioni volte a stimolare i partecipanti interessati a richiedere il programma di concorso e a partecipare ad una selezione nel caso di una procedura selettiva o a iscriversi nel caso di una procedura di pubblico concorso.

² Il bando deve contenere le seguenti indicazioni minime:

1. il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dell'organizzatore del concorso (committente);
2. se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali;
3. la pertinente classificazione CPV e la pertinente classificazione CPC nel caso delle prestazioni di servizi;
4. una breve descrizione dell'oggetto del concorso;
5. il tipo di procedura (pubblico concorso o selettiva per concorsi di idee, di progettazione in senso stretto o di prestazione globale);
6. il luogo della prestazione e la data di esecuzione;
7. per le procedure di pubblico concorso:
 - a. l'ammontare e le modalità di pagamento dell'emolumento per ottenere la documentazione del concorso (piani, modelli ecc.),
 - b. il termine d'iscrizione,
 - c. il termine di consegna;
8. per le procedure selettive:
 - a. il numero dei partecipanti ammessi alla procedura vera e propria di concorso,
 - b. i criteri di idoneità,
 - c. i documenti necessari per candidarsi,
 - d. il termine d'iscrizione,
 - e. la data prevista per la decisione in merito alla partecipazione,
 - f. il termine previsto per la consegna dei lavori in concorso;
9. eventualmente se la partecipazione è riservata a una particolare categoria professionale;
10. i criteri di aggiudicazione;
11. i nomi dei membri del gruppo di esperti indipendente e dei sostituti, nonché di eventuali periti;
12. la somma globale del premio;

13. se il gruppo di esperti indipendente classifica i lavori in concorso che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o ne raccomanda la successiva elaborazione (acquisto);
14. se i partecipanti hanno diritto a un'indennità fissa e le modalità d'indennizzo;
15. il genere e l'entità di ulteriori commesse o commesse di progettazione che dovranno essere aggiudicate conformemente al programma di concorso;
16. l'indirizzo al quale può essere ottenuto il programma di concorso.

Allegato 2

Indicazioni minime del bando relativo a un mandato di studio parallelo

¹ Il bando relativo a un mandato di studio parallelo deve contenere le indicazioni volte a stimolare i partecipanti interessati a richiedere il programma o la documentazione del bando relativo al mandato di studio parallelo e a partecipare a una selezione nel caso di una procedura selettiva.

² Il bando deve contenere le seguenti indicazioni minime:

1. il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dell'organizzatore del mandato di studio parallelo (committente);
2. se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali;
3. il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV e la pertinente classificazione CPC nel caso delle prestazioni di servizi;
4. una breve descrizione dell'oggetto del mandato di studio parallelo;
5. il tipo di procedura (mandato di studio di idee o mandato di studio di progetto);
6. il luogo della prestazione e la data di esecuzione;
7. per le procedure di pubblico concorso:
 - a. l'ammontare e le modalità di pagamento dell'emolumento per ottenere la documentazione del mandato di studio parallelo (piani, modelli ecc.),
 - b. il termine d'iscrizione,
 - c. il termine di consegna;
8. per le procedure selettive:
 - a. il numero dei partecipanti ammessi alla procedura vera e propria del mandato di studio parallelo,
 - b. i criteri di idoneità,
 - c. i documenti necessari per candidarsi,
 - d. il termine d'iscrizione,
 - e. la data prevista per la decisione in merito alla partecipazione,
 - f. il termine previsto per la consegna dei lavori inerenti al mandato di studio parallelo;
9. eventualmente se la partecipazione è riservata a una particolare categoria professionale;
10. i criteri di aggiudicazione;
11. i nomi dei membri del gruppo di esperti indipendente e dei sostituti, nonché di eventuali periti;
12. svolgimento dello scambio con il gruppo di esperti;

13. se le decisioni del gruppo di esperti indipendente vincolano il committente;
14. la somma globale delle indennità forfettarie;
15. le indennità forfettarie previste per i partecipanti e le modalità d'indennizzo;
16. il genere e l'entità di ulteriori commesse o commesse di progettazione che dovranno essere aggiudicate conformemente al programma del mandato di studio parallelo;
17. l'indirizzo al quale può essere ottenuto il programma del mandato di studio parallelo.